

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1365)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati
nella seduta del 29 settembre 1965 (V. Stampato n. 2605)*

d'iniziativa del deputato BREGANZE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 settembre 1965*

**Proroga al 31 dicembre 1965 di talune disposizioni
in tema di locazioni di immobili urbani**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La scadenza dei termini di efficacia delle leggi 30 settembre 1963, n. 1307, e 6 novembre 1963, n. 1444, fissata in un biennio dalla loro rispettiva entrata in vigore, è prorogata al 31 dicembre 1965.

Alla stessa data sono prorogati i termini del 7 novembre 1965 e 2 ottobre 1965 di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.